

## **Domanda di proroga dell'obbligatorietà generale, fino al 31 dicembre 2001, del contratto collettivo di lavoro per disegnatori**

### IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la decisione del Consiglio di Stato del 28 luglio 1998 con la quale è stata conferita l'obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per disegnatori occupati negli uffici di architettura, di ingegneria civile, di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile e geologia) CCLD e successive modifiche;

vista la domanda di proroga dell'obbligatorietà generale fino al 31 dicembre 2001, presentata il 15 settembre 2000 dalle parti contraenti del citato CCLD;

richiamata la pubblicazione della domanda nel Foglio ufficiale n. 77 del Cantone Ticino del 26 settembre 2000 e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 194/6819 del 5 ottobre 2000;

ritenuto che entro il termine legale non sono state interposte opposizioni;

precisato che al CCLD non viene apportata nessuna modifica;

considerato che le condizioni poste dalla Legge federale per il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro sono adempiute;

richiamati:

– la Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956, segnatamente l'art. 16,

– il Decreto cantonale di applicazione della Legge federale sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 5 aprile 1957;

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia;

#### **risolve:**

1. La domanda di proroga dell'obbligatorietà generale, fino al 31 dicembre 2001, del contratto collettivo di lavoro per i disegnatori occupati negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile, di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile e geologia) CCLD, è accolta.
2. L'obbligatorietà generale del CCLD, ottenuta l'approvazione del Consiglio federale, è prorogata fino al 31 dicembre 2001.
3. La presente decisione è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia in data 11 dicembre 2000.

Bellinzona, 7 novembre 2000

Per il Consiglio di Stato

La Presidente: **M. Masoni**

Il Cancelliere: **G. Gianella**